UFFICIO BICICLETTE

Città di Alessandria

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Codice della Strada Regolamento di esecuzione Codice della Strada

Art. 3 comma 1 C.d.S

Pista Ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata riservata alla circolazione dei velocipedi.

Art.3 comma 3C.d.S

Pista Ciclopedonale: parte longitudinale della strada destinata alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.

"E' quindi evidente come la pista ciclabile si differenzi dal percorso pedonale e ciclabile, per il solo fatto che il secondo è riservato alla circolazione dei pedoni oltre che dei velocipedi.

In presenza di un percorso pedonale e ciclabile, il conducente di velocipede è comunque obbligato a percorrere la pista in promiscuità con i pedoni."

Art. 122 comma 9

Regolamento di esecuzione C.d.S.

Segnaletica verticale relativa alle piste ciclabili e ciclopedonali:

Il segnale "pista ciclabile" deve essere posto all'inizio di una pista, di una corsia o di un itinerario riservato alla circolazione dei velocipedi.

Deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni.

Il segnale "pista ciclopedonale" deve essere posto all'inizio di un percorso riservato ai pedoni e ai velocipedi.

Deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni.

ATTENZIONE ai cartelli che indicano la fine della pista ciclabile e/o ciclopedonale.

Art. 182 Circolazione dei velocipedi
Norme di comportamento

- I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizione della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
- I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
- Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
- **I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.**
- E' vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E' consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a 8 anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5 del C.d.S.
- **I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.**
- Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 23 a €92.

Art. 377 (art. 182 C.d.S)

- I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua devono sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zig-zag, che possono essere in intralcio o pericolo per i veicoli che seguono.
- Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano.
- In ogni caso i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare.
- Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano.
- Il trasporto di bambini fino a 8 anni di età è effettuato unicamente con le attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5, del C.d.S, in maniera tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la possibilità e la libertà di manovra da parte dello stesso.
- Le attrezzature suddette sono rispondenti alle caratteristiche indicate all'art. 225 e sono installate:
  1. Tra il manubrio del velocipede e il conducente, unicamente per il trasporto di bambini fino a 15 Kg di massa;
  2. Posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di qualunque massa, fino ad 8 anni di età.
- Per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come definite all'art. 3 del C.d.S, si applicano ove compatibili, le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli.
- Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione.